

Delibera n. **201**

del 12/09/2018

Oggetto: Chiarimenti ai Gruppi di Lavoro in ordine alla valutazione delle riviste

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del citato D.L. 262/2006, il quale all’articolo 2, comma 2, dispone che l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) “*sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca*”;

VISTO che il suddetto D.P.R. n. 76/2010 prevede all’articolo 5, comma 1, che l’ANVUR “*nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l’accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali*” e stabilisce, inoltre, al comma 3 che “*l’Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all’integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca*”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e, in particolare, l’articolo 16 che istituisce l’Abilitazione Scientifica Nazionale finalizzata ad attestare la qualificazione scientifica dei

candidati quale requisito necessario per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, nonché l'art. 15 relativo ai “*Settori concorsuali e settori scientifici-disciplinari*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 luglio 2011 n. 336 recante la “*Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 giugno 2012, concernente la “*Rideterminazione dei settori concorsuali*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 ottobre 2015, n. 855, recante “*Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2016, n. 494, recante “*Rettifica dell'Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 – Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016 che ha ad oggetto il “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 giugno 2016 n. 120 concernente il “*Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95*” e i relativi allegati ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2016, n. 602 recante la “*Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120*” e le relative tabelle;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589 recante l'individuazione di nuovi valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120;

VISTO il Decreto Direttoriale del 30 aprile 2018 n. 1052 avente ad oggetto la *“Procedura per la formazione delle Commissioni nazionali 2018-2020 per il conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”*;

VISTO il Decreto Direttoriale del 8 agosto 2018 prot. n. 2119 recante *“la modifica al D.D. n. 1052/2018”*;

VISTO il Regolamento sulla classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 21 luglio 2016, e le successive modificazioni ed integrazioni apportate allo stesso il 3 maggio e il 4 ottobre 2017;

PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nella seduta dell'8 marzo 2017, ha avviato una nuova procedura ai fini della composizione di un nuovo Gruppo di Lavoro Riviste e Libri Scientifici, di cui all' *“Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di esperto nel Gruppo di Lavoro per la classificazione delle riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e validi per il triennio 2017- 2020”*;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 155 del 20 settembre 2017, integrata con Delibera n. 166 del 4 ottobre 2017, con cui sono stati istituiti i nuovi Gruppi di Lavoro Riviste e Libri Scientifici;

TENUTO CONTO del Documento approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 2 novembre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 8 febbraio 2018, avente ad oggetto *“AREA 10 CUN - Nuova classificazione delle riviste di fascia A”*, con cui è stata introdotta per la sola area 10 la regola del riconoscimento della classificazione delle riviste di fascia A per sub-aree oltre che per settori concorsuali;

CONSIDERATO che l'allegato D del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 120 del 2016, affida all'ANVUR il compito di determinare e aggiornare regolarmente anche *“il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite di classe A”*, prevedendo al punto 5 che *“Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell’ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l’ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno*

uno dei seguenti criteri: a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista; b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato”;

CONSIDERATO che l’art. 4 nel Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche fissa le modalità di valutazione distinguendo la prima fase, che *“finalizzata all’accertamento preliminare del possesso dei requisiti minimi necessari per accedere al giudizio analitico per la classificazione nelle liste delle riviste scientifiche e di classe A, in particolare per quanto riguarda l’effettivo svolgimento della revisione tra pari”*, dalla seconda fase, che *“finalizzata all’accertamento del possesso dei requisiti di processo e di prodotto che costituiscono indicatori della qualità delle riviste, ai sensi e per le finalità dell’art. 4, lett. a) e b), dell’Allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120”* ;

CONSIDERATO che nel capo II, agli artt. 5 e 6 del succitato Regolamento sono definiti i requisiti per la valutazione preliminare, ed in particolare che l’art. 6, comma 2 prevede che *“Ai fini dell’inclusione nella classe A, l’ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 5, lett. a) e b) dell’Allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120”*;

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 5 primo periodo, del succitato Regolamento, in attuazione della previsione di cui al punto 5 dell’Allegato D del D.M. 120 del 2016, ha previsto in via generale che *“Ai fini delle verifiche previste dal comma 3, ai sensi dell’art. 5, lett. b) dell’Allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120, non sono ammesse alla classe A le riviste che non raggiungano adeguati livelli di prestigio ed impatto, anche sulla base di una valutazione informata derivante da un’analisi dei principali indicatori bibliometrici disponibili”*;

CONSIDERATO altresì che l’art. 6, comma 5 secondo periodo, del succitato Regolamento, stabilisce che *“Per i settori individuati dall’ANVUR nel comma successivo, non sono ammesse alla classe A le riviste che non risultino indicizzate in almeno una delle banche dati bibliometriche maggiormente diffuse a livello internazionale (WoS e Scopus)”* e di conseguenza il comma 6 individua l’Area a cui si applica la previsione di cui al comma 5 secondo periodo, stabilendo che *“Allo stato attuale, l’ANVUR ritiene che il criterio sussidiario di cui al comma precedente possa essere applicato esclusivamente ai settori compresi nell’Area 13 - Scienze economiche e statistiche”* ;

TENUTO CONTO che l'art. 6, comma 5, solo nel secondo periodo deve essere letto necessariamente in combinato disposto con il comma 6;

TENUTO CONTO altresì che dalla lettura sistematica dell' art. 6, comma 5, primo e secondo periodo e comma 6, del Regolamento della classificazione delle riviste, emerge che il requisito di cui all'art. 5, lett. b) dell'Allegato D del DM 7 trova applicazione in generale per tutte le Aree, con la sola puntualizzazione di cui sopra per l'Area 13 (a cui si applica il criterio sussidiario relativo alla indicizzazione in almeno una delle banche dati bibliometriche maggiormente diffuse a livello internazionale);

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 18 aprile 2018 n. 69 avente ad oggetto *“Interpretazione autentica degli articoli 5, comma 1, lettera b); 6, commi 3 e 4; 7, comma 2; 8, comma 1, lettera a); 15, comma 2, del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche”*;

CONSIDERATO in particolare quanto riportato al punto 5 della Delibera n. 69/2018 per cui *“l'art. 6, comma 6, deve essere interpretato nel senso che le verifiche previste dall'art. 5, comma b, dell'Allegato D del DM n. 120 del 7 giugno 2016 circa il significativo impatto della produzione scientifica possano applicarsi, fino all'approvazione di un nuovo eventuale Regolamento in materia, esclusivamente ai settori compresi nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche”*;

RILEVATO che nella succitata previsione non risulta indicato, prima del richiamo “all'art. 6 comma 6”, il riferimento al necessario secondo periodo dell'art. 6, comma 5, del Regolamento sulla classificazione delle riviste;

RITENUTO che la mancata espressa menzione, nella Delibera n. 69/2018, del secondo periodo dell'art. 6 comma 5 non può incidere in senso modificativo sul chiaro tenore letterale delle previsione succitate (art. 6 commi 2, 5 e 6) nel Regolamento sulla classificazione delle riviste, attuativo delle previsioni di cui al punto 5 dell'Allegato D del DM 120 del 2016 e che potrebbe aver dato adito a incertezza interpretativa;

RITENUTO che, alla luce del D.M. 120/2016 i due criteri da verificare per la classificazione delle riviste di classe A ai sensi dell'allegato D, punto 5, del DM 120 del 2016, sono enucleati come alternativi, con la conseguenza che è sufficiente il soddisfacimento di uno solo di essi affinché siano superate le verifiche preliminari richieste dall'art. 6 comma 2 del Regolamento sulla classificazione

delle riviste e sia dunque possibile procedere successivamente all'accertamento del possesso dei requisiti di processo e di prodotto di cui al capo III del regolamento stesso;

TENUTO CONTO delle controdeduzioni pervenute in merito alla valutazione di talune riviste, alle quali era stato formalizzato il preavviso di rigetto di cui all'art. 10bis della L 241/1990;

TENUTO CONTO, altresì, dei feedback pervenuti da parte dei Gruppi di Lavoro attualmente impegnati nella valutazione delle riviste, nonché delle caratteristiche specifiche delle Aree interessate,

RITENUTO di dover opportunamente supportare il lavoro dei suddetti Gruppi di Lavoro offrendo loro un ulteriore chiarimento in merito ai requisiti sottoposti a valutazione, anche a seguito di un approfondimento d'istruttoria svolto dalle strutture competenti interne all'Agenzia;

DELIBERA

1. al punto 5 della Delibera n. 69 del 2018, prima delle parole "l'art. 6, comma 6, deve essere interpretato" di inserire le seguenti parole "*il combinato disposto dell'art. 6, comma 5 secondo periodo con*";
2. in considerazione delle caratteristiche delle Aree 8A, 10, 11A, 12 e 14, di chiarire che per tali Aree il requisito relativo al "*significativo impatto della produzione scientifica*", di cui allegato D punto 5 del DM 120/2016, debba intendersi come il livello di impatto attestato o potenziale, attraverso un'influenza teorica e/o applicativa, che la rivista ha esercitato, o è suscettibile di esercitare in futuro, sulla comunità scientifica di riferimento;
3. di dare mandato ai Gruppi di Lavoro delle Aree 8.A, 10, 11A, 12, e 14, di verificare ai fini dell'inclusione nella classe A, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 5, lett. a) e b) dell'Allegato D del DM 7 giugno 2016 n. 120., alla luce di quanto espresso al precedente punto 2);
4. di pubblicare la presente delibera sul sito internet istituzionale dell'Agenzia.

IL SEGRETARIO

(Dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE

(Prof. Paolo Miccoli)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82